

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 83 del 27/4/2018

Proposta n. 424 del 2018

Oggetto: PARTECIPAZIONE A.O.U.P. A C.E.T. SCRL: PRESA D'ATTO INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO.

Responsabile del Procedimento: Poli Gabriella

Dirigente: Tassoni Carmela

Struttura competente: U.O. AFFARI GENERALI

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione del Commissario

Struttura organizzativa proponente: U.O. Affari Generali

Responsabile del procedimento: **Dr.ssa Gabriella Poli**
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente **Dr.ssa Carmela Tassoni**
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO:Partecipazione A.O.U.P. A C.E.T. Scrl.:presa d'atto incremento del valore della partecipazione e approvazione nuovo Statuto.

IL DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 16 marzo 2018 “Nomina Commissario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana”;

Premesso che :

- il Consorzio Energia Toscana s.c.r.l., di seguito denominato C.E.T., è una società consortile a responsabilità limitata il cui scopo sociale è l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero con la stipula, in nome e per conto dei soci, dei necessari atti contrattuali di somministrazione ed eventualmente di trasporto dell'energia;
- il C.E.T. nasce dalla trasformazione in società consortile a responsabilità limitata del preesistente consorzio tra Aziende Sanitarie e Università di Pisa per l'approvvigionamento unificato di energia;
- con Deliberazione D.G. n. 1731 del 22 ottobre 2001 l'AOUP ha aderito al Consorzio tra Aziende Sanitarie e Università di Pisa per l'approvvigionamento unificato di energia;
- successivamente, a seguito della trasformazione citata, con Deliberazione D.G. n. 713 del 11 luglio 2003 l'AOUP confermava la propria partecipazione al Consorzio aderendo alla costituenda società consortile a responsabilità limitata, approvando il relativo Statuto e stabilendo di provvedere al versamento dei 3/10 della quota di capitale sociale assegnata pari a Euro 4.239,00=;

Richiamata la deliberazione D.G. n. 836 del 30 settembre 2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)*” con la quale viene approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'AOUP alla data del 23/09/2016 in ottemperanza al disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che con la stessa deliberazione l'AOUP ha confermato, per le motivazioni di interesse generale ivi riportate, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione presso C.E.T. Scrl;

Rilevato che il Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie dell'AOUP con nota prot. n. 21667 del 20 aprile 2018, allegata al presente atto sotto la lettera **“A”** a formarne parte integrante e sostanziale, ha comunicato al Direttore U.O. Affari Generali che a seguito del recesso di un socio del Consorzio (“Interporto Toscano Americo Vespucci S.p.A.”), la cui quota (pari ad Euro 410,00) è stata ripartita proporzionalmente su quella degli altri soci, la quota AOUP si è incrementata di Euro 20,26 e la partecipazione AOUP dovrà essere pertanto rivalutata per tale importo per riportarla al valore reale di Euro 4.259,26=;

Evidenziato che oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla Società consortile un corrispettivo annuo (per la copertura di spese amministrative e di gestione), come indicato all'art. 6 del vigente Statuto, stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che all'art. 4 del citato Statuto è stabilito che la durata della Società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione e che successivamente sarà prorogata tacitamente di anno in anno, dando atto che la qualifica di socio può venir meno nei casi di esclusione o recesso di cui all'art. 7;

Evidenziato che il vigente Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **“B”** per conseguente presa d'atto, è stato deliberato dall'Assemblea della Società consortile in data 10 maggio 2017 in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Società partecipate D. Lgs. n. 175/2016;

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto dell'incremento di valore della partecipazione AOUP in CET Srl;
2. di dare atto che così come comunicato dal Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie al Direttore U.O. Affari Generali con nota prot. n. 21667 del 20/04/2018, allegata al presente atto sotto la lettera **“A”** a formarne parte integrante e sostanziale, a seguito del recesso di un socio del Consorzio (Interporto Toscano Americo Vespucci S.p.A.), la cui quota (pari ad Euro 410,00) è stata ripartita proporzionalmente su quella degli altri soci, la quota AOUP si è incrementata di Euro 20,26 e pertanto la partecipazione AOUP dovrà essere rivalutata per tale importo per riportarla al valore reale di Euro 4.259,26=;
3. di prendere atto che in data 10 maggio 2017 è stato deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, il nuovo Statuto di C.E.T. Srl, che si allega al presente atto sotto la lettera **“B”** a formarne parte integrante e sostanziale, adeguando l'organizzazione della società consortile alla normativa prevista dal Testo Unico delle Società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 ;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo al Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di competenza, nonché alla società consortile partecipata;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente;

IL COMMISSARIO

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stesso, a seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/'94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. attestanti il parere positivo;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'incremento di valore della partecipazione AOUP in CET Scrl;
2. di dare atto che così come comunicato dal Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie al Direttore U.O. Affari Generali con nota prot. n. 21667 del 20/04/2018, allegata al presente atto sotto la lettera **"A"** a formarne parte integrante e sostanziale, a seguito del recesso di un socio del Consorzio (Interporto Toscano Americo Vespucci S.p.A.), la cui quota (pari ad Euro 410,00) è stata ripartita proporzionalmente su quella degli altri soci, la quota AOUP si è incrementata di Euro 20,26 e pertanto la partecipazione AOUP dovrà essere rivalutata per tale importo per riportarla al valore reale di Euro 4.259,26=;
3. di prendere atto che in data 10 maggio 2017 è stato deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, il nuovo Statuto di C.E.T. Scrl, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** a formarne parte integrante e sostanziale, adeguando l'organizzazione della società consortile alla normativa prevista dal Testo Unico delle Società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 ;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo al Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di competenza, nonché alla società consortile partecipata;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente;

Per il Direttore Sanitario
Dr.ssa Silvia Briani

Il Direttore Sanitario f.f.

Dr. Mauro Giraldi

(Documento Firmato Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo

Dr. Carlo Milli

(Documento Firmato Digitalmente)

IL COMMISSARIO

Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

(Documento Firmato
Digitalmente)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 - 56126 PISA - Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

Dipartimento di Area Economico Finanziaria

U.O. Gestioni Economiche Finanziarie

Dott.ssa Carmela Di Luigi

tel.050996317 fax.05099 6256

Da U.O. GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE

Pisa, li 20/04/2018

Prot. n° 21667

A DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

Oggetto: Società consortile Energia Toscana

In riferimento alla società in oggetto si fa presente che, con delibera del Direttore Generale n. 713 del 11 luglio 2003 "Trasformazione del Consorzio Energia Toscana (C.E.T.), già "Cliente Idoneo" riconosciuto dall'autorità per l'energia elettrica e gas con il cod. EC01908, in Società Consortile a responsabilità limitata "C.E.T. Srl". Adesione.", AOUP ha aderito alla stessa e provveduto al versamento della quota di capitale sociale assegnato pari a 4.239,00€.

Tale quota, a seguito del recesso di un socio del consorzio, la cui quota è stata ripartita proporzionalmente su quella degli altri soci, si è incrementata di 20,26€.

La quota AOUP dovrà quindi essere rivalutata di 20,26€, al fine di riportare la partecipazione al valore reale di 4.259,26€.

Il Direttore
U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
Dott.ssa Carmela Di Luigi



Servizio
Sanitario
della
Toscana

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 8654/5455

STATUTO DELLA

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione sociale - Sede)

Esiste una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. S.c.r.l.".

La società consortile ha sede in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 2

(Oggetto sociale)

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle

risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. La società svolge le proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da soggetti privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Scopo sociale esclusivo è:

a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di altre stazioni appaltanti alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei soci o di altre stazioni appaltanti, in virtù di specifiche convenzioni che prevedano mandato di rappresentanza a favore della Società, gli atti contrattuali di somministrazione e

eventualmente di trasporto dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;

b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici;

c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;

d) la prestazione di servizi di assistenza, consulenza tecnica e attività di committenza ausiliarie, nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per materie attinenti all'oggetto sociale;

e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004;

f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa attraverso l'istituzione l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale, e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni.

Inoltre la società consortile, operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale,

bancaria, immobiliare attinente all'oggetto societario, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3

(Divieto di distribuzione degli utili)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

ART. 4

(Durata della società)

La durata della società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea.

TITOLO II

ART. 5

(Requisiti dei soci)

I soci devono essere enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, la cui organizzazione possa essere migliorata e razionalizzata partecipando all'attività consortile.

La rappresentanza delle società, enti e associazioni ammesse a far parte della società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona delegata all'uopo.

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla società consortile, entro 30 giorni dalla data

del trasferimento della titolarità o della delibera che ha modificato la rappresentanza o la delega, per effettuare le annotazioni nel libro dei soci.

ART. 6

(Obblighi dei soci)

Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla società consortile un corrispettivo annuo per la copertura delle spese amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi della società consortile. L'importo di tale corrispettivo sarà determinato preventivamente di anno in anno dall'Assemblea dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) Su richiesta dell'Organo amministrativo e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare i propri servizi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consortile;
- b) A trasmettere all'Organo amministrativo tutti i dati e le notizie anche se di natura riservata da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- c) A rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a sua richiesta e per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della società

consortile.

ART. 7

(Esclusione e recesso del socio)

Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- a) divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) non esegua il pagamento della quota di capitale sociale nel termine prescritto, o non versi il corrispettivo di cui al precedente art.6, 1° comma;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere

dalla società consortile quando sussista una giusta causa, e cioè:

1) in caso di inadempimento da parte della Società della prestazione costituente l'oggetto della propria attività consortile;

2) in caso di impossibilità ad adempiere la suddetta prestazione.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno un mese.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

A titolo di risarcimento del danno l'assemblea può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

TITOLO III

ART 8

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 91.780,34 (novantunomilasettecentottanta virgola trentaquattro) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

Con delibera in data 10 maggio 2017 l'Assemblea ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), aumento da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018; trascorso tale termine il capitale dovrà

considerarsi aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ART. 9

(Cessione delle quote)

Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è effettuata a favore di enti ed associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 ed è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dall'Amministratore unico da adottarsi entro un mese dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento. Qualora l'Organo amministrativo rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

ART. 10

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge. L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli amministratori provvedano al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il Registro della Imprese.

TITOLO IV

ART. 11

(Organi della società)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente ed il vicepresidente, se nominato. L'unica funzione del vicepresidente potrà essere la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Comitato di indirizzo e vigilanza.

E' fatto espresso divieto di istituire nuovi organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 175/2016.

ART 12

(Assemblea dei soci)

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, quando questi lo ritenga opportuno, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle

materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori o l'Amministratore unico. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario Amministrativo, a meno che il verbale debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

ART. 13

(Delibere dell'Assemblea)

L'assemblea dei soci:

- a) Approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente o l'Amministratore unico, determinandone il compenso, anche in caso di conferimento di incarichi speciali;
- c) nomina il Comitato di indirizzo e vigilanza di cui al successivo art. 20 e l'organo di controllo di cui all'articolo

19;

d) definisce le linee strategiche di azione della società per l'esercizio successivo ed impartisce le conseguenti direttive all'Organo amministrativo; approva il Piano Programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario predisposto dall'Organo amministrativo in attuazione delle direttive formulate;

e) delibera in merito all'importo dei corrispettivi dovuti alla società dai soci in base alla relazione che viene predisposta dall'Organo amministrativo, ai sensi del precedente art. 6, in coerenza con quanto previsto dal Piano programma delle attività;

f) definisce i compensi dovuti ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, nonché il compenso del Segretario Amministrativo;

g) approva gli eventuali atti di gestione dell'Organo amministrativo non direttamente derivanti dall'attuazione del Piano programma delle attività di cui alla precedente lettera d)";

h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli amministratori.

i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 10, del presente Statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono la quota del capitale indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo annuo previsto dall'art. 6 che dovrà essere approvata sempre da almeno il 51% del capitale sociale e delle delibere relative alle modifiche statutarie di cui al punto i) per le quali sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

ART. 14

(Rappresentanza nell'assemblea)

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

ART. 15

(Organo amministrativo)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori o da un Amministratore unico.

L'assemblea nomina gli amministratori o l'Amministratore unico, scegliendoli anche tra non soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a 1/3 dei membri del Consiglio stesso, comunque nel rispetto della legge 120/2011. In caso di sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione la Società dovrà garantire il rispetto delle quote di cui sopra.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

L'organo amministrativo nel rispetto delle direttive impartite dall'assemblea, esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria della società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea. In particolare in attuazione delle direttive formulate dall'assemblea dei soci e dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza all'inizio di ogni esercizio predispone il Piano programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il mancato rispetto delle direttive formulate dall'assemblea o la mancata predisposizione del piano programma delle attività comporta la revoca degli Amministratori.

Il compimento di atti di gestione non previsti dal Piano programma delle attività è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono

demandati espressamente al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri specificandone le attribuzioni e deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo provvede ad ogni atto relativo al personale della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera, fax o e-mail inviata tre giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, con fax o e-mail almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un consigliere di Amministrazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dal

Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico che ne fissa le attribuzioni.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art.2386 c.c. nel rispetto comunque della legge 120/2011.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti dell'Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART.16

(Presidente)

Il presidente della società e del consiglio di amministrazione è indicato e nominato dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile;

f) riferisce, con la cadenza indicata dal Regolamento di cui al successivo art. 22 e comunque quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale all'assemblea dei soci in merito all'attuazione del Piano programma delle attività.

Esclusivamente nel caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci può attribuire, a un Consigliere di amministrazione in carica, l'incarico di Vicepresidente. Tale incarico, previa accettazione del Consigliere individuato, sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento dello stesso, debitamente documentate e si intenderà terminato al rientro nelle proprie funzioni del Presidente.

ART. 17

(Amministratore unico)

L'Amministratore unico della società è indicato e nominato dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Amministratore unico, oltre a quanto previsto nell'articolo 15, :

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea;

d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;

e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile;

f) riferisce, con la cadenza indicata dal Regolamento di cui al successivo art. 22 e comunque quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale all'assemblea dei soci in merito all'attuazione del Piano programma delle attività.

E' fatto divieto corrispondere all'Amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 18

(Rappresentanza della società - Firma sociale)

Al presidente o all'Amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

ART.19

(organo di controllo)

L'assemblea nomina un collegio sindacale o un revisore contabile o una società di revisione per il controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo

lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 20

(Comitato di Indirizzo e Vigilanza)

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza è composto da 7 rappresentanti dei Soci nominati dall'Assemblea su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di Socio: Aziende Sanitarie, Comuni e Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitane, Camere di Commercio, Regione, Università e Scuole Superiori di formazione, altri Enti soci. Esso costituisce il soggetto controllante della Società, viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per 3 anni.

Il Comitato, fermo restando i principi generali che governano il funzionamento della Società in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo in rappresentanza di tutti i Soci e nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione delle attività, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

1. Contribuisce a definire le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive generali che saranno ricomprese nel Piano Programma e nelle sue eventuali modifiche, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci;

2. Controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'Organo amministrativo degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società emanate col Piano Programma, prescrivendo, in caso di accertata difformità, le misure atte a garantirne l'attuazione;

3. Esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dall'Organo amministrativo e allegato al Piano Programma nonché sul piano degli investimenti annuale e pluriennale;

4. Esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;

5. Definisce, in qualità di soggetto controllante della Società per conto dei Soci, con propri atti di indirizzo, specifici criteri e modalità per l'ottemperanza alle normative in vigore;

6. Propone la convocazione dell'Assemblea nelle materie di propria competenza.

Il Comitato riferisce all'Assemblea almeno due volte all'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni all'Organo amministrativo in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dell'attività della Società.

Il Comitato informa i Soci in relazione alle attività svolte anche

mediante riunioni periodiche.

Il Comitato è coordinato da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un Vice nominato dalla stessa Assemblea. Di ogni seduta è redatto un verbale a firma del Coordinatore e del Segretario Amministrativo della Società.

Il Comitato è convocato di norma ogni tre mesi da chi lo coordina o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico quando rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza dello stesso e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 3 membri.

Il Comitato potrà predisporre ed approvare un apposito Regolamento che disciplini il proprio funzionamento, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

ART. 21

(Scioglimento della società)

In caso di scioglimento della società l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

ART. 22

(Regolamento interno)

Qualora necessario od opportuno l'Assemblea approva un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Può, altresì, prevedere il Collegio Tecnico quale organo di supporto agli Amministratori per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento agli aspetti tecnico operativi della Società.

Ove costituito, ai componenti del Collegio Tecnico non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità

dell'impegno richiesto.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti del Collegio Tecnico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 23

(Componimento delle controversie)

Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società relativa alla interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, è decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede della società.

ART. 24

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica e del Codice Civile vigenti in materia.

f.to Marco Gomboli

f.to Marta Renieri notaio (sigillo)